

<b>Proposta N° 375 / Prot.</b>  <b>Data 16/09/2014</b>		Inviata ai capi gruppo Consiliari il _____ Prot.N° _____ <p style="text-align: center;"><b>L'impiegato responsabile</b></p> _____
--	---	---

## Comune di Alcamo

PROVINCIA DI TRAPANI

### Copia deliberazione della Giunta Municipale

<b>N° 305 del Reg.</b>  <b>Data 18/09/2014</b>	<b>OGGETTO :</b>	<b>Lite Longo Maurizio c/Comune di Alcamo –          udienza davanti il Tribunale di Trapani –          Autorizzazione a resistere in giudizio –          Nomina legale avvocato Santo Spagnolo</b>
<b>Parte riservata alla Ragioneria</b>  <b>Bilancio _____</b>  ATTO n. _____ Titolo _____ Funzione _____ Servizio _____ Intervento _____ Cap. _____		<p style="text-align: center;"><b>NOTE</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Immediata esecuzione</b></p> <p style="text-align: center;"><input checked="" type="checkbox"/> <b>SI</b></p> <p style="text-align: center;"><input type="checkbox"/> <b>NO</b></p>

L'anno duemilaquattordici il giorno diciotto del mese di settembre alle ore 13,30 nella sala delle adunanze del Comune, si è riunita la Giunta Municipale con l'intervento dei signori:

		PRES.	ASS.	FAV.	CONTR.	ASTEN.
1)	<b>Sindaco</b> Bonventre Sebastiano	X		X		
2)	<b>Ass.Anz</b> Coppola Vincenzo		X			
3)	<b>Assessore</b> Culmone Renato	X		X		
4)	<b>Ass.V/Sindaco</b> Cusumano Salvatore	X		X		
5)	<b>Assessore</b> Manno Antonino	X		X		
6)	<b>Assessore</b> Grimaudo A.P.Selene	X		X		
7)	<b>Assessore</b> Papa Stefano	X		X		

Presiede il Sindaco **Sebastiano Bonventre**

Partecipa il Segretario Generale F.F. **Dr. Francesco Maniscalchi**

Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione ed invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato

Il Responsabile del procedimento di cui all'art. 5 della L.R. 10/91, propone la seguente deliberazione avente ad oggetto: **Lite Longo Maurizio c/Comune di Alcamo – udienza davanti il Tribunale di Trapani – Autorizzazione a resistere in giudizio – Nomina legale avvocato Santo Spagnolo**

**Premesso che :**

L'atto di citazione proposto dal Signor Longo Maurizio dinanzi il Tribunale di Trapani, per l'udienza del 10/10/2014, notificato a questo Ente in data 14 Maggio 2014, prot. n.25900, contro il Comune di Alcamo, in persona del Sindaco pro tempore, con il quale l'attore chiede il risarcimento dei danni fisici subiti, riconducibili al sinistro avvenuto in data 02/06/2013 alle ore 10.30 circa, in Alcamo nella Per Monte Bonifato, il Signor Longo percorreva in bicicletta la suddetta via con direzione valle, quando, giunta in prossimità del civico 61, finiva con la ruota anteriore della bicicletta dentro una buca del manto stradale rovinando a terra riportando danni vari;

- la richiesta risarcitoria esplicitata nell'atto di citazione è quantificata in €. 95.000,00;
- il sinistro si è verificato in costanza di rapporto assicurativo tra questo Ente e la Compagnia Assicuratrice Ariscom s.p.a., polizza RCT/RCO n.0000023260, che prevede una franchigia per sinistro di € 10.000,00 - giusta art. 12 - Sez.3 rischi coperti del contratto;

**Preso atto:**

della e-mail allegata, acquisita in data 02/09/2014 prot. n° 42084 con la quale la Compagnia Ariscom Servizio Sinistri con sede a Roma ha comunicato il nominativo del legale fiduciario, avv. Santo Spagnolo, al quale conferire l'incarico di difesa per la lite in questione;

**Ritenuto** di autorizzare il Comune di Alcamo, in persona del suo legale rappresentante il Sindaco pro-tempore, per i motivi espressi in narrativa, a resistere in giudizio dinanzi il Tribunale di Trapani, per la lite promossa dal Sig. Longo Maurizio in ogni fase stato e grado del giudizio;

**Ritenuto** doversi procedere alla nomina del legale che rappresenti e difenda questo Ente in ogni fase, stato e grado della lite, e che tale nomina potrà essere conferita all'avvocato Santo Spagnolo del foro di Catania, con studio legale sito a Catania Corso Italia, 244, conferendo allo stesso ogni più ampio mandato di legge, ivi compreso la chiamata di terzo, la proposizione di domanda riconvenzionale e quant'altro utile per una valida difesa;

- Vista la L.R. n. 16 del 15/03/63 e successive modifiche ed aggiunte;

- Visto l'allegato parere in ordine alla regolarità tecnica e contabile ex art. 49 D.Lgs. 267/2000 recepito dall'art. 1 comma 1 lett. i) della L.R. 48 del 11/12/1991, così come novellato dall'art. 12 della L.R. n. 30 del 23/12/2000, espresso dai competenti Dirigenti di Settore, pareri che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente proposta di deliberazione;

**PROPONE DI DELIBERARE**

1) di autorizzare il Comune di Alcamo, in persona del suo legale rappresentante Sindaco pro-tempore, per i motivi espressi in narrativa, a resistere in giudizio nella lite intentata dal Sig. Longo Maurizio in ogni fase, stato e grado del giudizio;

2) di nominare legale a tutela degli interessi di questo Ente, l'avvocato Santo Spagnolo del foro di Catania, con studio legale sito a Catania Corso Italia, 244, conferendo allo stesso ogni più ampio

mandato di legge, ivi compreso la chiamata di terzo, la proposizione di domanda riconvenzionale e quant'altro utile per una valida difesa, in ogni fase, stato e grado del giudizio;

3) di dare atto che nessuna spesa deriva dal presente provvedimento;

4) di volere dichiarare ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L.R. 44/91, il presente atto immediatamente esecutivo.

Il Proponente  
Responsabile del procedimento

### **LA GIUNTA MUNICIPALE**

Vista la superiore deliberazione avente per oggetto: **Lite Longo Maurizio c/Comune di Alcamo – udienza davanti il Tribunale di Trapani – Autorizzazione a resistere in giudizio – Nomina legale avvocato Santo Spagnolo**

**Ritenuto** di dover procedere alla sua approvazione;

**Visti** i pareri resi ai sensi di legge;

**Visto** (eventuali leggi di settore)

**Visto** l'O.EE.LL. vigente in Sicilia;

Ad unanimità di voti espressi palesemente

### **D E L I B E R A**

Approvare la superiore proposta di deliberazione avente per oggetto: **Lite Longo Maurizio c/Comune di Alcamo – udienza davanti il Tribunale di Trapani – Autorizzazione a resistere in giudizio – Nomina legale avvocato Santo Spagnolo**

Ravvisata l'urgenza di provvedere;

Visto l'art. 12 della L.R. 44/91;

Con voti unanimi espressi palesemente;

### **DELIBERA**

dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.

Proposta di deliberazione della giunta comunale avente per oggetto: **Lite Longo Maurizio c/Comune di Alcamo – udienza davanti il Tribunale di Trapani – Autorizzazione a resistere in giudizio – Nomina legale avvocato Santo Spagnolo**

**Pareri ex art. 1, comma 1, lett. i), punto 01 della l.r. 48/91 e s.m.i.**

I sottoscritti Dirigente del Settore Servizi Tecnici e dell'Avvocatura Comunale

Vista la legge Regionale 11/12/1991 n.48 e successive modifiche ed integrazioni;

Verificata la rispondenza della proposta di deliberazione in esame alle vigenti disposizioni;

Verificata, altresì, la regolarità dell'istruttoria svolta dal Responsabile del procedimento, secondo quanto previsto dalla L. 241/90 come modificata dalla L. 15/2005 e s.m.i.

Ai sensi dell'art.1, comma 1, lett. i) punto 01 della L.R. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

Alcamo,09/09/2014

Avvocatura Comunale  
F.to Avv. Giovanna Mistretta

Il Dirigente  
Settore Servizi Tecnici  
F.to Ing. Capo E.A.Parrino

---

Il sottoscritto Dirigente del Settore di Ragioneria.

Vista la Legge Regionale 11/12/1991 n.48 e successive modifiche ed integrazioni;

Verificata la rispondenza della proposta di deliberazione in esame allo strumento finanziario;

Ai sensi dell'art.1, comma 1 lett. i) punto 01 della L.R. 48/1991 e successive modifiche ed integrazioni, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

Alcamo, 15/09/2014

Il V/Dirigente di Settore  
F.to Dott.ssa Gabriella Verme

Visto: L'Assessore al ramo

Letto approvato e sottoscritto \_\_\_\_\_

IL SINDACO  
F.to Bonventre Sebastiano

L'ASSESSORE ANZIANO  
F.to Renato Culmone

IL SEGRETARIO GENERALE F.F.  
F.to Francesco Maniscalchi

=====

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo  
Dalla Residenza Municipale, li

Il segretario Generale

\_\_\_\_\_

=====

**REFERTO DI PUBBLICAZIONE**

(Art.11, comma 1, L.R. 44/91 e s.m.i.)

**N. Reg. pubbl.** \_\_\_\_\_

Certifico io sottoscritto Segretario Generale su conforme dichiarazione del Responsabile Albo Pretorio, che copia del presente verbale viene pubblicato il giorno 21/09/2014 all'Albo Pretorio nonchè sul sito web [www.comune.alcamo.tp.it](http://www.comune.alcamo.tp.it) ove rimarrà esposto per gg. 15 consecutivi

Il Responsabile Albo Pretorio

\_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
Cristofaro Ricupati

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 18/09/2014

- Decorsi dieci giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art. 12 comma 1, L.R. 44/91)
- Dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12 comma 2, L.R. 44/91)

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Dal Municipio \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO GENERALE F.F.  
F.to Francesco Maniscalchi

Avv. Gianluca Vivona  
Viale Europa nr. 215  
91011 Alcamo  
Tel/Fax. 0924.200454  
Mail [gianluca.vivona@gmail.com](mailto:gianluca.vivona@gmail.com)  
Pec: [gianluca.vivona@pec.it](mailto:gianluca.vivona@pec.it)  
P.iva 02209190814



COMUNE DI ALCAMO  
POSTA IN ARRIVO  
Prot. n. 25700 del 14 MAG. 2014  
Assegnata al Settore  
Il Segretario Generale  
Autocopia  
gal

## TRIBUNALE CIVILE DI TRAPANI

### Atto di citazione

il sig. **Maurizio Longo**, nato in Alcamo il 20.5.1968 ed ivi residente nel Corso VI aprile nr. 157, c.f. LNGMRZ68E20A176E, rappresentato e difeso dagli avv.ti Gianluca Vivona (pec: [gianluca.vivona@pec.it](mailto:gianluca.vivona@pec.it); fax. 0924.200454; c.f. VVNGLC77H09D423Q) e Anna Fundarò (pec: [anna.fundaro@avvocatitrapani.legalmail.it](mailto:anna.fundaro@avvocatitrapani.legalmail.it); fax 0924.505705; c.f. FNDNNA80H57A176Q presso il cui studio in Alcamo, nel Viale Europa nr. 215, è elettivamente domiciliato

### Cita

Il **Comune di Alcamo** in persona del sig. sindaco *pro-tempore* domiciliato per la carica in Alcamo (91011) presso la sede del Comune sita in Piazza Ciullo nr. 01, c.f. e p. iva 80002630814

### a comparire

al dinanzi al **Tribunale di Trapani**, G.I. e Sezione designandi ai sensi dell'art. 168 *bis* c.p.c., all'udienza del **10.10.2014** ore nove e seguenti, con invito a costituirsi nel termine di almeno 20 giorni prima della suddetta udienza ai sensi e nelle forme stabilite dall'art. 166 c.p.c., con l'avvertimento che la costituzione oltre suddetto termine implica le conseguenze di cui agli artt. 38 e 167 c.p.c. e che, in difetto di costituzione, si procederà in sua contumacia, per sentire accogliere le conclusioni alle quali si premette

in fatto ed in diritto

In data 02.06.2013 alle ore 10.30 circa il sig. Longo percorreva in bicicletta la via Per Monte Bonifato in Alcamo, con direzione valle.

Giunto nei pressi del civico nr. 61, lungo un tratto in discesa, l'odierno attore finiva con la ruota anteriore della bicicletta dentro una buca del manto stradale, non segnalata né visibile. Accadeva così che la

Mandato: Delega a rappresenta e difendermi nella presente causa ed in ogni sua fase, stato e grado nelle eventuali fasi di esecuzione opposizione, a lui conferendo o e più ampio mandato ai sensi legge, ivi espressamente compreso quello di nominare sostituto rinunciare agli atti e accettare rinunce, chiamare in causa terzi avvocati Gianluca Vivona ed Anna Fundarò. Dichiaro di eleggere domicilio presso il loro studio Alcamo nel Viale Europa nr. 21. Dichiaro ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 196/2003, di essere stato informato che i dati personali richiesti verranno utilizzati ai fini del presente incarico anche da collaboratori e domiciliatari, prestando il mio consenso al loro trattamento. Dichiaro inoltre di essere stato informato ex d. lgs. 28/2010 chiaramente e per iscritto della possibilità di avvalersi del procedimento di mediazione disciplinato dal predetto decreto e delle agevolazioni fiscali previste dagli artt. 17 e 20 e di avere ricevuto l'informativa di cui al predetto decreto.

F.to  
Maurizio Longo

Alcamo, 13.5.2014

Per autentica

F.to Avv. G. Vivona

COMUNE DI ALCAMO  
R. 101/004  
SETTORE AFFARI TECNICI  
Assegnata al responsabile  
Il Dirigente

bicicletta si fermava improvvisamente a causa dell'ostacolo, ed il sig. Maurizio Longo cadeva in avanti; istintivamente si proteggeva il viso allungando le braccia in avanti.

Rovinava pertanto a terra riportando la frattura del capitello radiale del gomito destro, la frattura dell'avambraccio sinistro, cinque punti di sutura al sopracciglio destro e una forte contusione al ginocchio destro. La buca in questione aveva una larghezza di circa quaranta centimetri ed una profondità di circa quindici centimetri.

Nell'immediatezza dell'evento, il sig. Longo veniva soccorso dall'ing. Gaetano Vallone; questi, accortosi dell'accaduto, contattava direttamente il servizio 118 per soccorrere l'infortunato.

Il dr. Maurizio Longo veniva quindi trasportato con ambulanza del 118 al Pronto Soccorso S. Vito e Spirito di Alcamo, ove veniva sottoposto agli esami clinico-strumentali del caso. Dopo la sutura della ferita all'arcata sopraciliare superiore destra e la medicazione di escorazioni a spalla e gomito destro, il sig. Longo veniva trasferito e ricoverato presso la Divisione di Ortopedia e Traumatologia dell'Ospedale S. Antonio Abate di Trapani.

Si sottoponeva poi ad una serie di consulenze mediche ortopediche e neurologiche; eseguiva accertamenti tecnici strumentali (esami radiografici e tac) per i quali si rimanda alla documentazione medica allegata al fascicolo di produzione.

Durante la degenza, in data 5.6.2013, il sig. Longo veniva sottoposto ad intervento chirurgico di osteosintesi con placca e viti della frattura a carico dell'avambraccio di sinistra ed immobilizzazione in gesso sia dell'arto superiore sinistro che destro. La gessatura ad entrambi gli arti superiori veniva mantenuta per trenta giorni. E' evidente che durante tale periodo, l'attore era impossibilitato a compiere gli atti della vita quotidiana; necessitava di assistenza per mangiare, lavarsi e persino per i bisogni fisiologici.

Seguiva un periodo di riposo funzionale nel corso del quale il sig. Longo si sottoponeva ad ulteriori controlli ortopedici presso il suddetto

TRIB. T.  
UFFICIA

nosocomio Trapanese.

Nelle settimane successive si sottoponeva a terapia riabilitativa ed a visite di controllo ortopediche.

In seguito il sig. Longo si sottoponeva a consulenza medico- legale di parte presso il dr. Ammoscato Fabrizio, il quale ritenuto valido ed efficace il nesso causale, conclude l'elaborato peritale affermando che, a seguito dell'evento il sig. Longo ha riportato: una riduzione della flessione e della prono-supinazione dell'avambaccio e polso sinistro da frattura del capitello radiale; modesta sindrome algo-disfunzionale del polso, avambaccio e polso sinistro da frattura biossea di radio ed ulna, disgiunzione radio-ulnare e frattura dello stiloide ulnare trattate con riduzione chirurgica ed osteosintesi ancora in situ; cicatrice alla regione sopraciliare di destra, cicatrici all'avambaccio di sinistra ed alterazione del profilo anatomico del polso configurante un modesto pregiudizio estetico; lieve sindrome algo-disfunzionale del ginocchio destro. Per le lesioni subite, il medico di parte determinava il Danno Biologico in misura pari al 21%. Riconosceva, poi, un periodo di invalidità temporanea assoluta di giorni trenta, un periodo di inabilità parziale al 75% di giorni trenta, un periodo di inabilità parziale al 50% di giorni trenta, ed un ulteriore periodo di inabilità parziale al 25% per giorni quaranta.

Con raccomandata a/r del del 12.06.2013, il sig. Longo, ritenendo esservi una responsabilità dell'ente comunale ex artt. 2043 e 2051 c.c. chiedeva il risarcimento dei danni al convenuto Comune di Alcamo.

Qualche giorno dopo il Comune di Alcamo interveniva sui luoghi ove si era verificato l'evento e provvedeva alla riparazione della buca (vedi ritrazioni fotografiche allegate).

Con successiva raccomandata a/r del 18.02.2014 il dr. Longo tornava a sollecitare il risarcimento dei danni. Il Comune convenuto incaricava quindi la compagnia assicurativa Ariscom SpA nonché lo studio Tecnico Simonetto Luigi di Marsala di procedere agli accertamenti del caso.

In data 16.10.2013, il dr. Longo si sottoponeva a visita medico legale



presso la dott.ssa Di Stefano Eugenia, incaricata dalla ARISCOM Compagnia di Assicurazioni SPA; la predetta dottoressa valutava il danno subito dall'attore riconoscendo una invalidità permanente pari al 17%, un periodo di inabilità temporanea assoluta di giorni venti, di inabilità temporanea parziale al 75% giorni venti, di inabilità temporanea parziale al 50% di giorni venti ed un ulteriore periodo di inabilità temporanea parziale al 25% di giorni venti.

Nonostante reiterati solleciti, e nonostante il danneggiato abbia palesemente manifestato la propria disponibilità a transigere la vicenda anche a condizioni inferiori rispetto a quelle valutate dai medici legali rispettivamente incaricati dalle parti, ad oggi nessun risarcimento è stato corrisposto. Ciò induce il dr. Longo a promuovere il presente giudizio affinché venga accertata la responsabilità del Comune convenuto e dichiarato il suo diritto al risarcimento dei danni subiti.

La responsabilità del convenuto trova il suo fondamento normativo nell'art. 2051 del c.c. che, nell'ambito dell'illecito extracontrattuale, sancisce che *"Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito"*.

Giova preliminarmente ricordare l'evoluzione giurisprudenziale che ha interessato la fattispecie della responsabilità della Pubblica Amministrazione in tema di danni conseguenti alla omessa o insufficiente manutenzione stradale; mentre, infatti, secondo l'orientamento prevalente fino al 2006, questa tutela era esclusivamente quella prevista dall'art. 2043 c.c. ritenendosi configurabile la responsabilità risarcitoria della P.A., proprietaria della strada di pubblico transito solo qualora questa presentasse per l'utente una situazione di insidia o pericolo occulto, caratterizzata dalla non prevedibilità e non visibilità, dopo le sentenze della Corte di Cassazione del 2006 nr. 15383 e 15384, la Suprema Corte ha, da un lato, ribadito la natura "oggettiva" della responsabilità per i danni da cosa in custodia ex art. 2051 c.c., e dall'altro, ha delineato le condizioni in presenza delle

TRIB. TR  
UFFICIAL

quali può escludersi l'operatività di tale norma.

Aderendo a tale indirizzo, va rilevato come l'art. 2051 c.c. ha natura oggettiva, sicchè si rende irrilevante ogni valutazione circa il comportamento colposo o meno tenuto dal soggetto qualificato come custode, in virtù di un rapporto materiale con la cosa tale da consentirgli di vigilare e controllare la stessa al fine di impedire la causazione di danni nei confronti di terzi. Peraltro, la giurisprudenza di legittimità, occupandosi recentemente del tema ha ribadito che *"la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia prevista dall'art. 2051 c.c., prescinde dall'accertamento del carattere colposo dell'attività o del comportamento del custode e ha natura oggettiva, necessitando, per la sua configurabilità, del mero rapporto eziologico tra cosa ed evento; tale responsabilità prescinde, altresì, dall'accertamento della pericolosità della cosa e sussiste in relazione a tutti i danni da essa cagionati, sia per la sua intrinseca natura, sia per l'insorgenza di agenti dannosi, essendo esclusa solo dal caso fortuito (...)"* (cfr. Cass. Civ., Sez. III, 06 novembre 2012 n. 19154; nonché, Cass. civ. Sez. III, 22/10/2013, n. 23919).

La interpretazione in tali termini della norma comporta implicazioni rilevanti in merito alla ripartizione dell'onere della prova, imponendosi all'attore l'onere di provare il verificarsi dell'evento e del rapporto di causalità con la cosa in custodia, mentre incombe al convenuto-custode l'onere di provare il caso fortuito che esclude, per l'appunto la responsabilità.

Per ciò che attiene ai danni da risarcire, occorre riferire di come in esito alla vicenda sopra narrata, il dr. Longo ha riportato una riduzione della flessione-estensione e della pronazione-supinazione dell'avrambraccio e del polso sinistro da frattura del capitello radiale; modesta sindrome algo-disfunzionale del polso, dell'avambraccio e del polso sinistro da frattura biossea di radio ed ulna, disgiunzione radio-ulnare e frattura dello stiloide ulnare trattate con riduzione chirurgica ed osteosintesi ancora in situ; una cicatrice alla regione sopraciliare di destra; delle

cicatrici all'avambraccio di sinistra ed alterazione del profilo anatomico del polso configurante un modesto pregiudizio estetico; una lieve sindrome algo-disfunzionale del ginocchio destro. Il danno è stato valutato nel 21% di i.p. con una i.t.t. di giorni 30, una i.t.p. di giorni 30 al 75%, una i.t.p. di giorni 30 al 50% e di giorni 40 al 25%.

La liquidazione del danno non patrimoniale deve essere condotta in via necessariamente equitativa adottando criteri idonei a garantire la c.d. personalizzazione del danno.

In concreto, la tecnica liquidatoria va ritratta dai parametri orientativi dell'equità offerti dalle tabelle elaborate presso il Tribunale di Milano, delle quali la Corte di Cassazione (Cass. Civ. 07/06/2011 nr. 12408) ha segnalato la vocazione nazionale. Osserva il Supremo Collegio che le marcate disparità dei metodi adoperati dai diversi Tribunali per la liquidazione del danno alla persona, non solo rischiano di far degenerare il giudizio equitativo, del quale deve essere sempre possibile offrire una giustificazione a posteriori, in mero arbitrio, ma tradiscono anche la vocazione di strumento di eguaglianza attuativo del precetto di cui all'art. 3 della costituzione affidata all'equità, la quale svolge *"anche la funzione di garantire l'intima coerenza dell'ordinamento, assicurando che casi uguali non siano trattati in modo diseguale: sotto questo profilo l'equità vale ad eliminare le disparità di trattamento e le ingiustizie"* (Cass. Civile, 12408/11, in motivazione). Al contempo la liquidazione equitativa deve mostrarsi capace di cogliere le peculiarità del caso concreto onde tarare la misura del ristoro concesso all'effettiva entità del pregiudizio risentito dal danneggiato. Chiamata ad effettuare un'opzione tra i molti criteri concretamente adottati dalla giurisprudenza la Corte di Cassazione ha indicato nelle tabelle milanesi, già adottate dai giudici di merito di *"ben sessanta Tribunali anche di grandi dimensioni..., al di là delle diversità delle condizioni economiche e sociali dei diversi contesti territoriali"*, il criterio preferenziale di liquidazione, *"il valore da ritenersi <equo >, e cioè quello in grado di garantire la parità di trattamento e da applicare in*

TRIB. 7  
UFFICIO

*tutti i casi in cui la fattispecie concreta non presenti circostanze idonee ad aumentare o ridurre l'entità".*

L'opzione è stata ribadita con ulteriori puntualizzazioni dalla sentenza 30.06.2011 nr. 14402: *"Questa Corte ha sottolineato come le tabelle del Tribunale di Milano risultino essere quelle statisticamente maggiormente testate, e pertanto le più idonee ad essere assunte quale criterio generale di valutazione che, con l'apporto dei necessari ed opportuni correttivi ai fini della c.d. personalizzazione del ristoro, consenta di pervenire alla relativa determinazione in termini maggiormente congrui, sia sul piano dell'effettività del ristoro del pregiudizio, che di quello della relativa perequazione- nel rispetto delle diversità proprie dei singoli casi concreti- sul territorio nazionale (cfr. Cass., 12/7/2006, nr. 15760)...Preso atto che le tabelle di Milano sono andate nel tempo assumendo e palesando una "vocazione nazionale", in quanto recanti i parametri maggiormente idonei a consentire di tradurre il concetto dell'equità valutativa, e ad evitare (o quantomeno ridurre) - al di là delle diversità delle condizioni economiche e sociali dei diversi contesti territoriali- ingiustificate disparità di trattamento che finiscano per profilarsi in termini di violazione dell'art. 3 Cost., comma 2, questa Corte è prevenuta a ritenere valido criterio di riferimento ai fini della valutazione equitativa ex art. 1226 c.c. (...) Tali parametri sono allora da prendersi necessariamente a riferimento ai fini della liquidazione del danno non patrimoniale (...) Incongrua è a tale stregua la motivazione che non dia conto delle ragioni della preferenza assegnata ad una liquidazione che, avuto riguardo alle circostanze del caso concreto, risulti sproporzionata rispetto a quelli cui si perviene mediante l'adozione dei parametri esibiti dalle c.d. tabelle milanesi (v. Cass. 7/6/2011, n. 12408; Cass. 12/07/2006, n. 15760). A fortiori in considerazione della circostanza che, diversamente da quelle in uso presso altri Tribunali, le "tabelle per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da lesione dell'integrità psico-fisica" del Tribunale di Milano sono state recentemente rielaborate all'esito delle pronunzie delle Sezioni Unite del*

2008, prendendo in considerazione anche il profilo del danno non patrimoniale consistente nella perdita del rapporto parentale, e sono state aggiornate il 23/03/2011 in riferimento alle variazioni del costo della vita accertata dall'ISTAT nel periodo 1/1/2009-1/1/2011".

Applicando, dunque, le tabelle milanesi e considerando che il dr. Longo al momento dell'evento aveva 45 anni compiuti, il danno non patrimoniale ammonta ad euro € 95.000,00. Nel valutare tale danno si è tenuto conto delle conseguenze che l'evento ha avuto ed avrà in futuro nella vita dell'attore; occorre, in particolare, tenere in considerazione il periodo in cui l'attore è stato impedito a compiere gli atti della vita quotidiana a causa della gessatura di entrambi gli arti superiori nonché la circostanza che il ricorrente dovrà affrontare a breve un nuovo intervento chirurgico già prospettato dai medici curanti.

Parimenti dovrà formare oggetto di risarcimento il danno patrimoniale. Ci si riferisce in particolare alle spese mediche affrontate dal dr. Longo per la cura delle lesioni patite. Tale voce di spesa ammonta ad euro 1.727,00 così come documentata nel fascicolo di produzione.

Per le motivazioni tutte sopra esposte, in fatto ed in diritto, il dr. Maurizio Longo, come sopra rappresentato e difeso ed elettivamente domiciliato, rimette le seguenti

### **Conclusioni**

Voglia l'on.le Tribunale adito, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e difesa,

in accoglimento della domanda spiegata con il presente atto ritenere e dichiarare la responsabilità del convenuto Comune di Alcamo in base all'art. 2051 c.c. e/o 2043 c.c. nella verifica dell'evento di danno subito dal sig. Longo Maurizio in data 2.06.2013 e meglio descritto in parte narrativa;

ritenere e dichiarare che, in seguito alle lesioni riportate, il dr. Maurizio Longo ha subito un danno biologico da invalidità permanente del 21%, ed un danno da invalidità temporanea per complessivi 130 giorni, di

TRIB. T.  
UFFICIO

cui 30 di i.t.a., 30 di i.t.p. al 75%, 30 di i.t.p. al 50%, e 40 al 25%, danno complessivamente valutabile, sulla scorta delle tabelle del Tribunale di Milano, in euro 95.000,00;

ritenere e dichiarare che il dr. Maurizio Longo ha subito un danno patrimoniale da danno emergente, e ciò con riferimento alle spese mediche affrontate per la cura delle lesioni subite, per euro 1.727,00; per l'effetto condannare il Comune di Alcamo in persona del sig. sindaco *pro tempore*, al risarcimento di tutti i danni subiti dal dr. Maurizio Longo, nella misura di euro 100.000,00 o in quella diversa che verrà ritenuta dovuta in esito all'attività istruttoria, ed oltre gli interessi legali sulla somma dovuta via via rivalutata di anno in anno in conformità ai principi espressi dalle S.U. della Corte di Cassazione nella sentenza nr. 1712 del 17.02.1995; con vittoria di spese e competenze professionali ed oltre iva e cpa come per legge.

Ai fini di cui all'art. 185 bis c.p.c., il dr. Longo Maurizio – anche alla luce della circostanza che la valutazione del danno elaborata dai medici delle rispettive parti è quasi concordante- sin d'ora dichiara la propria disponibilità alla transazione della lite anche con rinuncia a parte delle somme richieste.

Ai sensi del T.U. in materia di spese di giustizia si dichiara che il valore del presente procedimento è compreso nello scaglione che va da euro 52.000,00 e fino ad euro 260.000,00 e che pertanto il contributo unificato di iscrizione a ruolo è pari ad euro 660,00.

In via istruttoria, si offrono in comunicazione: raccomandate a/r del 18.06.2013; del 28.02.2014; lettera Ariscom del 30.09.2013; ritrazioni fotografiche del luogo del sinistro; ritrazioni fotografiche eseguite dopo la riparazione della buca da parte del Comune di Alcamo; certificazione medica.

In via istruttoria sin d'ora si chiede:

A. ammettersi **prova testimoniale** sui seguenti capitoli di prova:

1. Vero è che in data 02.06.2013 in Alcamo nella via P. Monte Bonifato

all'altezza del civico nr. 61, alle ore 10.30 circa, ho assistito ad un incidente occorso al sig. Maurizio Longo;

2. Vero è che il sig. Maurizio Longo percorreva con la bicicletta la via P. Monte Bonifato con direzione valle;

3. Vero è che giunto nei pressi del civico nr. 61, il sig. Maurizio Longo finiva con la ruota anteriore della bicicletta dentro una buca del manto stradale;

4. Vero è che il sig. Maurizio Longo cadeva in avanti con le braccia protese a proteggere il viso;

5. Vero è che nell'occorso il sig. Maurizio Longo indossava il casco di protezione e gli occhiali che riconosco nelle ritrazioni fotografiche allegate al fascicolo di produzione;

6. Vero è che contattavo il servizio del 118 al fine di soccorrere l'infortunato;

7. Vero è che riconosco la buca presente sull'asfalto nelle ritrazioni fotografiche allegate al fascicolo di produzione dell'attore che mi vengono mostrate e che confermo;

8. Vero è che la buca aveva una dimensione di circa quaranta centimetri ed una profondità di circa quindici centimetri;

9. Vero è che in epoca precedente al 02.06.2013 ho più volte sollecitato il Comune di Alcamo alla riparazione della buca in questione;

10. Vero è che la buca ove rovinava il sig. Maurizio Longo veniva riparata dal Comune di Alcamo qualche giorno dopo l'evento occorsogli;

11. Vero è che riconosco nelle ritrazioni fotografiche allegate al fascicolo di produzione dell'attore gli interventi di riparazione eseguiti sulla buca in questione.

Indicandosi a testimoni i sig.ri Gaetano Vallone, residente in Alcamo nella via del Carroccio nr. 25 (sui capitoli da 1 a 8) ed il sig. Giampiero Rocca, residente in Alcamo nella via P. Monte Bonifato nr. 87 (su tutti i capitoli sopra indicati ad eccezione del nr. 6).

B. ammettersi prova testimoniale con il sig. Roberto Longo, residente in

TRIB. :  
UFFIC'

Alcamo nella via Giuseppe Ferro nr. 20 per dire:

12. Vero è che in data 02.06.2013 in seguito ad un incidente occorso al sig. Maurizio Longo, mi recavo in Alcamo nella via P. Monte Bonifato all'altezza del civico nr. 61;

13. Vero è che effettuavo le ritrazioni fotografiche allegate al fascicolo di produzione di parte attrice che mi vengono esibite e che confermo;

14. Vero è che la buca ritratta nelle foto allegate aveva una larghezza di circa quaranta centimetri ed una profondità di circa quindici centimetri;

15. Vero è che tornavo sui luoghi in data 10.06.2013;

16. Vero è che in questa occasione mi avvedevo che la buca era stata riparata;


17. Vero è che effettuavo ritrazioni fotografiche della riparazione avvenuta, ritrazioni allegate al fascicolo di produzione dell'attore che mi vengono mostrate e che confermo.

C. Ammettersi **consulenza tecnica d'ufficio** affinché il nominando c.t.u. esaminati gli atti, la documentazione medica, visitato l'infortunato ed esperito ogni altro accertamento del caso: 1) descriva le lesioni riportate dalla parte lesa nell'evento per cui è causa, ne indichi le cause, i trattamenti praticati, la presumibile evoluzione e lo stato attuale delle medesime; 2) descriva tutti gli eventuali precedenti morbosi interessanti la salute del periziando al momento dell'evento dannoso e ne tenga conto nelle valutazioni di seguito elencate; 3) determini la durata della inabilità temporanea, sia assoluta che parziale, indicandone le rispettive misure; 4) precisi se sussistano esiti di carattere permanente ed il loro grado di incidenza sulla preesistente integrità psico-fisica, indicando se lo stato del periziando sia suscettibile di miglioramento o di aggravamento; in caso affermativo fornisca tutte le notizie utili su tale evoluzione, il suo grado di probabilità e, nel caso si ritenga necessario un nuovo esame, precisi la data nella quale si dovrà procedere ad esso; 5) nel caso sussistano esiti di carattere permanente, dica se essi siano tali da incidere sulla



capacità produttiva del periziando e li valuti percentualmente: a tal fine tenga presente la effettiva attività lavorativa eventualmente esercitata nonché quelle diverse con essa compatibili e coerenti, avuto altresì riguardo alla età del periziando stesso e alle sue condizioni psico-fisiche e attitudini professionali; 6) dica, inoltre, se in conseguenza delle lesioni e in considerazione degli esiti permanenti delle stesse, si sia concretizzato un rischio di sopramortalità ed, eventualmente, in quale percentuale; 7) indichi l'ammontare delle spese mediche che fu necessario o opportuno sostenere, nonché di quelle che in futuro potranno eventualmente rendersi tali.

Alcamo, 13.5.2014






TRIB. T.  
UFFICIA

RELAZIONE DI NOTIFICAZIONE

Ad istanza come in atti io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all'Ufficio Unico di Notificazione e Protesti presso il Tribunale di Trapani, ho notificato e dato copia dell'atto di citazione che precede al Comune di Alcamo in persona del sig. sindaco pro-tempore domiciliato per la carica in Alcamo (91011) presso la sede del Comune sita in Piazza Ciullo nr. 01, e ciò ad ogni effetto di legge mediante consegna di copia conforme all'originale a mani del <sup>segn-</sup>

gen. le Dott. C. Ruffari

Alcamo, 16/05/14

  
Gentile L. Silvana  
Ufficiale Giudiziario



Nomino e costituisco mio avvocato l'avvocato Santo Spagnolo del Foro di Catania, con studio in Catania in Corso Italia n. 244, che delego a difendermi e rappresentarmi nel giudizio di cui al presente atto, in ogni fase e grado, nonché in ogni conseguente o correlato procedimento esecutivo, in quelli eventuali di opposizione, con ogni più ampio potere di legge, ivi compreso quello di nominare sostituti, rinunciare agli atti ed accettare rinunce, chiamare terzi in causa, incassare e quietanzare anche con riferimento alle somme che fossero versate in sede esecutiva, transigere, conciliare, facoltà quest'ultima da sottoporre al vaglio della Giunta, stante il limite della franchigia di € 10.000.00. Eleggo domicilio presso .....

Ai sensi e per gli effetti della L. 675/96, come sostituita dal T.U. 196/03, dichiaro di avere ricevuto apposita informativa e presto consenso al trattamento dei dati, compresi quelli sensibili, direttamente o anche tramite terzi per ottemperare agli obblighi previsti dalla legge e al mandato conferito. Dichiaro di essere stato informato dall'avvocato Santo Spagnolo, in ossequio a quanto previsto dall'art. 4, 3° comma del D.lgs. 4.3.10 n. 28, della facoltà di esperire il procedimento di mediazione previsto per tentare la risoluzione stragiudiziale della controversia insorta e dei benefici fiscali previsti dagli artt. 17 e 20 del medesimo D.lgs.

Alcamo

IL SINDACO  
Prof. Dr. Sebastiano Bonventre

